



Compilazione Modello Unico Telematico (MUT) Criteri di valutazione di regolarità contributiva ai fini del certificato DURC

La Commissione Nazionale Cassa Edile (CNCE) ha emanato regole nazionali per il rilascio del DURC da parte delle Casse Edili. Data l'importanza del tema, riteniamo opportuno esporle qui di seguito in modo da facilitarne la corretta applicazione.

Controllo della qualità delle ore dichiarate

Tra le verifiche da effettuare per il rilascio della regolarità, è stata introdotta la verifica delle ore denunciate per ogni singolo lavoratore nella denuncia mensile, rispetto alle ore contrattuali lavorabili. Questa Cassa, per diversi mesi, ha monitorato l'esposizione delle ore lavorate e non, dai lavoratori, indicate nei MUT mensili, ed ora ritiene necessario precisare bene le regole da seguire circa la corretta esposizione nel MUT (Modulo Unico Telematico).

Ricordiamo che, per essere regolare, l'Impresa deve dichiarare nella denuncia:

- un numero di ore, comprensivo delle ore lavorate e non lavorate, non inferiore al numero di ore contrattuale;
- il numero di ore lavorate deve essere commisurato a quello dell'orario ordinario di lavoro a norma di legge e di contratto, salve le dispensanti di cui all'articolo 29 della Legge n. 341/1995.

Gestire correttamente la registrazione delle ore e riportarle in modo preciso nella compilazione del MUT mensile è di grande importanza ai fini delle verifiche sopra dette.

Per le ore diverse dalle lavorate, previste come ammissibili, la scheda lavoratore del MUT contempla i vari casi in modo chiaro e ben definito. Essi sono: malattia, infortunio, ferie maturate (il conteggio delle ore maturate e usufruite è a cura dell'Impresa), CIG, congedi, permessi sindacali, assemblee sindacali, permessi retribuiti (88 ore: conteggio e maturazione a cura dell'Impresa), assenza facoltativa per maternità, corsi di formazione, funzioni elettive, congedi parentali, sciopero, donazione sangue.

Inoltre la Cassa Edile ritiene ammissibili, **solo alle condizioni sotto specificate e senza dar corso ad ulteriore richiesta di documentazione**, anche le ore di assenza che seguono:

1) permessi individuali non retribuiti

Art. 89 CCNL Industria e art. 85 CCNL Artigiani al lavoratore che non dispone di ore per i riposi annui (art. 5 CCNL Industria - art. 7 CCNL Artigiani);

la massima quantità ammessa, ai fini del controllo di regolarità DURC, è di 40 ore all'anno per lavoratore

2) assenza dal lavoro per ferie collettive per i lavoratori che non le hanno maturate:

La giustificazione è ammessa nel periodo estivo (di norma nel mese di agosto) o natalizio.

3) aspettativa non retribuita

Viene riconosciuta solo dietro richiesta di aspettativa da parte del lavoratore e firmata dallo stesso, con la descrizione delle motivazioni, così come previsto dall'art. 39 CCNL Industria e dall'art. 30 CCNL Artigiani.

l'aspettativa può essere concessa una sola volta all'anno. Copia della richiesta del lavoratore deve essere inviata alla Cassa Edile.

4) apprendista durante la Cassa Integrazione Guadagni per maltempo

Durante un periodo di sospensione dell'attività aziendale con domanda di CIG per maltempo, le ore dell'eventuale apprendista, non avente diritto, devono essere comunque imputate nella casella "ore CIG".



5) Assenze ingiustificate sanzionate

Copia del richiamo scritto al lavoratore deve essere inviata alla Cassa Edile.

6) Assenze con provvedimenti disciplinari

Copia del provvedimento disciplinare deve essere inviata alla Cassa Edile

Eventuali ore non riconducibili ad alcuna delle causali sopra dette, o prive dei documenti ove richiesti, o eccedenti i limiti ove indicati, saranno ritenute "Non giustificate" e l'Impresa sarà considerata "Irregolare" ai fini del DURC. In questi casi la Cassa Edile si riserva di applicare una sanzione, come previsto dai regolamenti nazionali CNCE, che dovrà essere pagata dall'Impresa al fine di sanare l'irregolarità rilevata.

Controllo della tipologia di contratto applicato

Tra le verifiche da effettuare per il rilascio della regolarità, la Cassa Edile è tenuta a controllare i seguenti casi:

1) Contratto part-time

Si chiede il pieno rispetto dell'art. 78 CCNL Industria – dell'art. 97 CCNL Artigiani –

Qualora la Cassa Edile rileverà situazioni anomale, inviterà l'Impresa a trasformare il contratto del Lavoratore da tempo parziale a tempo pieno e ad inviare copia della comunicazione di trasformazione, anche solo a mezzo fax, ai nostri uffici. La Cassa Edile si rende comunque disponibile ad esaminare eventuali situazioni diverse ed eccezionali che dovessero ricorrere.

Conclusioni operative

Quanto sopra esposto costituisce regola essenziale per la valutazione di regolarità ai fini del rilascio del certificato DURC. Si richiede quindi la massima attenzione, sia all'interpretazione dei punti sopra esposti, sia alla loro concreta applicazione in sede di compilazione del MUT di ogni mese.

Cassa Edile Varese